



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent.27/2024

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Gennaro Di Cecilia	Consigliere <i>relatore</i>
Luigia Iocca	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio ad istanza di parte iscritto al n. 3920/ AGGIO del registro di Segreteria, promosso ad istanza di Esattorie s.r.l., Unipersonale, in concordato preventivo, P. IVA 00236040945, in persona del liquidatore giudiziale dott.ssa Michela Edma Vernieri Cotugno (altresì qualificatasi rappresentante legale), con sede a Isernia in C.so Garibaldi, n. 381, rappresentata e difesa dall'avv. Lino Inforzato, c.f. NFRLNI71S07I096W, presso il cui studio legale è domiciliata a Venafro in C.so Molise, n. 33, come da autorizzazione del Tribunale di Isernia; il difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo pec avvlino.inforzato@pecavvocatiisernia.it ovvero al fax 0865/904441;

contro

Comune di Cerro al Volturno (IS), con sede legale alla Via Aldo Moro, n. 12 - P.IVA 00085840940, C.F. 80001890948, in persona del Sindaco e l.r. pro-tempore, con sede nella Casa comunale - rappresentato

e difeso dall'avv. Walter Rossi - cod. fisc. RSSWTR74B26C534A - presso il cui studio, sito in Cerro al Volturno (IS) alla via Aldo Moro 31/D, elettivamente domicilia, giusta mandato in calce alla memoria di comparsa ed in virtù di deliberazione della giunta comunale n. 41 del 7.07.2021 (Ail. 1) immediatamente esecutiva, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: avvwal-ter.rossi@pecavvocatiisernia.it;

Visti il ricorso, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta presente agli atti del giudizio;

Uditi all'udienza pubblica di discussione del 20 aprile 2023 - ricalendarizzata con decreto presidenziale in data 5 luglio 2022 - svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino - il rappresentante del pubblico ministero nella persona del V.P.G. dott. Stefano Brizi nonché l'avv. Lino Inforzato per la Società ricorrente e l'avv. Walter Rossi per il Comune di Cerro al Volturno.

FATTO

Con criterio ispirato all'osservanza del principio di chiarezza e di sinteticità della redazione degli atti processuali (art. 5, co. 2, c.g.c.), occorre rilevare che con ricorso introduttivo di giudizio ad istanza di parte ex art. 172 c.g.c., depositato presso la Segreteria della Sezione il 10/6/2021, Esattorie s.r.l. Unipersonale, in liquidazione, ha adito la Corte dei conti per sentire accertare e dichiarare il proprio *"diritto di credito [...] nei confronti del COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO"* e conseguentemente ottenerne la condanna *"a pagare, in favore della ricorrente [...] la complessiva somma di € 265.306,96, oltre interessi e*

rivalutazione, come per legge, dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo".

Ha esposto, in particolare, che il credito vantato deriverebbe dalle prestazioni svolte in favore del Comune di Cerro al Volturno in forza di due convenzioni regolarmente stipulate:

- la prima, *"per l'affidamento della riscossione, la liquidazione, la realizzazione degli archivi e l'accertamento dell'I.C.I."* (stipulata in data 12/12/1997, prorogata con delibera del Commissario prefettizio n. 4 del 7/6/2005, preceduta dall'affidamento della *"gestione delle notificazioni dei provvedimenti ICI"*, come da *"nota di accettazione in data 16/2/2004 di offerta economica del 30/5/2003"*);

- la seconda stipulata in Cerro al Volturno (IS), con atto pubblico amministrativo, Rep. n. 04/2009 del 29/12/2009, avente ad oggetto: *"1) Riscossione coattiva delle entrate e delle sanzioni amministrative; 2) Accertamento e rettifica ICI"*.

In relazione alle due vicende concessorie illustrate – ed allegando l'inadempimento del Comune di Cerro al Volturno nel retribuire le prestazioni da essa svolte – la società ricorrente ha vantato i crediti di seguito compendiatamente:

1) quanto alla convenzione rep. n. 11/97: A) € 3.467,52 *"per l'attività di liquidazione svolta nell'anno 2000"* sulla riscossione, liquidazione, accertamento ed archivi ICI; B) € 6.821,06 *"per l'attività di notifica svolta nell'anno 2002"*; C) € 31.591,83 *"per l'attività di accertamento per gli anni d'imposta dal 1993 al 1998"*; D) € 21.258,56 *"per l'attività di notifica per gli anni d'imposta dal 1993 al 1998"*; E) € 6.569,33 *"per l'attività*

di notifica per gli anni d'imposta dal 1993 al 1998"; F) € 158.395,18 "per residui";

2) con riferimento alla convenzione rep. n. 4/2009: A) € 5.936,34 *"per l'attività di riscossione coattiva e di accertamento ICI svolta nel corso del 2009"; B) € 22,268,54 "per l'attività di riscossione coattiva e di accertamento svolta nel corso del 2010"; C) € 34.471,51 "per l'attività di riscossione e di accertamento ICI svolta nel corso dell'anno 2011".*

Con particolare riferimento ai crediti inerenti alla prima delle due convenzioni (n. 11/1997), Esattorie ha allegato le fatture in relazione alle prestazioni svolte, con le relative note di fatturazione corredate dall'elenco dei provvedimenti riscossi e di quelli iscritti, dall'elenco delle posizioni controllate e delle notifiche effettuate. Ha, inoltre, riferito dell'esistenza di un atto di riconoscimento parziale di debito da parte dell'ente comunale, al quale ha fatto seguito l'accettazione da parte della società, con pagamento a titolo di acconto da parte del predetto Comune eseguito il 19/12/2013 con mandato n. 906/1 del 13/12/2013 per € 32.290,93 con causale *"spese risc.tributi i.c.i. – acconto su fatt. 4420/2009-fatt.4753 e 4754/2010"* (tutti allegati in atti) *"che in mancanza di più specifiche indicazioni, veniva attribuito per intero alla fattura 4420 del 9/12/2009 in quanto più antica, riducendo l'importo dovuto indicato sulla fattura ad € 126.104,25".*

Nel riferire che alla scadenza prevista del 31/10/2010 la seconda convenzione non veniva rinnovata, la società ricorrente ha allegato un *"verbale di consegna dei residui di gestione da ruoli/liste al 31/12/2010"*, di € 6.818,02, sottoscritto da entrambe le parti in data 10/5/2011, da cui

emergerebbe, secondo la prospettazione di Esattorie srl, che essi sono relativi a importi anticipati in virtù della clausola del *“non riscosso come riscosso”*, dei quali si chiede il rimborso in quanto *“costituiti da tutte le entrate, sia scadute che non scadute, che al momento della cessazione del servizio erano ancora da riscuotere”*; mentre, successivamente in data 7/7/2011, *“venivano consegnati...gli archivi informatici contenenti la banca data ICI in formato standard.txt”*.

Inoltre, la ricorrente ha riferito di aver vanamente invitato il Comune di Cerro al Volturno ad adempiere ai propri obblighi (in particolare, con note del 21-28/5/2014 e, da ultimo, del 9/2/2015 allegate al ricorso) e che *“la presente azione giudiziaria segue precedente procedimento intrapreso, in via monitoria, dinanzi il Tribunale di Isernia, sempre da Esattorie nei confronti del Comune di Cerro al Volturno, avente ad oggetto le medesime pretese creditorie, che nonostante l'emissione di decreto ingiuntivo, ma anche la non esecutorietà dello stesso, è stato definito con sentenza, sull'opposizione proposta, statuente il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., in favore della Corte dei conti, per cui, nulla è stato pagato”*.

All'esposizione dei crediti sopra ricapitolati, la ricorrente ha aggiunto la precisazione che, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 119/2018 (cd. decreto sulla *“pace fiscale”*), *“I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del [...] decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di [definizione agevolata], sono automaticamente annullati”*.

Conseguentemente – in ragione della ritenuta inapplicabilità, alle quote riguardanti i debiti suddetti, della disciplina sul discarico per inesigibilità – la ricorrente ha affermato che *“le somme anticipate dalla ricorrente a tale titolo nell’interesse del Comune resistente vanno da quest’ultimo restituite anche perché non più esigibili dal Comune stesso”*. Tale precisazione non è tuttavia accompagnata da alcuna indicazione di quali siano, tra le procedure da essa Società gestite, quelle attinte dall’illustrato intervento normativo.

Ha concluso nel modo innanzi testualmente illustrato, al contempo richiedendo una CTU contabile (*“al fine di verificare contabilmente le pretese creditorie della ricorrente e procedere alla ricostruzione quantitativa delle somme dovute”*) nonché che sia ordinata all’Ente comunale – *“in caso di contestazioni”* – *“anche ex art. 210 cpc la esibizione in giudizio della documentazione relativa ai rapporti esattoriali de quibus, in possesso del medesimo Ente”*.

Con comparsa depositata in Segreteria in data 27/8/2021 si è costituito il Comune di Cerro al Volturno eccependo, in via preliminare, la prescrizione, anche parziale, del credito azionato e contenuto nelle fatture emesse a vario titolo da Esattorie Srl per inidoneità ed inutilizzabilità dei presunti atti interruttivi, costituiti, in prevalenza, da fatture/scritture contabili, anche ai fini di prova dell’effettivo svolgimento delle attività regolate dalle convenzioni.

Ha asserito, in proposito, che le fatture allegate non costituirebbero mezzo idoneo a provare il credito e l’adempimento della ricorrente attesa la loro natura unilaterale di formazione.

Nel merito, l'ente locale ha richiesto: il *“rigetto del ricorso, per infondatezza, in fatto e in diritto, della pretesa creditoria, o la sua improcedibilità e/o inammissibilità”*; *“in via subordinata, di ridurre il credito ritenuto da Esattorie in liquidazione alla minor somma da accertarsi mediante C.T.U. contabile di cui riteneva la necessità di disporre, in via istruttoria, onde ricostruire correttamente i rapporti di dare/avere; con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori”*.

Con nota di deposito in data 3/9/2021, la Procura regionale presso la Sezione ha trasmesso le conclusioni del pubblico ministero ex art. 175 c.g.c.

Nel presupposto della sussistenza della giurisdizione contabile nella fattispecie di causa, ha articolato ampie argomentazioni sul rapporto tra il presente giudizio ad istanza di parte e quelli di responsabilità e di conto. Ha osservato, in proposito, come *“La controversia de qua, invero, può essere esaminata sotto diversi profili. Nel momento in cui l'agente della riscossione avesse proceduto (per esempio) a un calcolo non corretto degli aggi da trattenere sugli importi riscossi, o all'erogazione di rimborsi senza la dovuta documentazione giustificativa, potrebbe emergere anche un debito del medesimo nei confronti del Comune, rispetto a quanto convenzionalmente pattuito”*, ritenendo perciò la propria esclusiva titolarità ad esercitare la relativa azione, onde sia scongiurata la paventata evenienza che – per il tramite di un giudizio ad istanza di parte – sia introdotto un giudizio di responsabilità non accompagnato dalle garanzie procedurali ed istruttorie previste per il convenuto, nel quale il pubblico ministero intervenga come mero concludente, in

antitesi *“con il ruolo di soggetto agente ad esso assegnato dall’ordinamento giuridico”*. Ha citato, in proposito, due precedenti giurisprudenziali di segno conforme. Inoltre, quanto ai rapporti con il giudizio di conto, il pubblico ministero ha evidenziato come l’aggio abbia natura di corrispettivo per l’attività svolta nell’ambito del rapporto concessorio per l’esazione, confluendo come *“una delle partite di cui si compone il conto che l’agente della riscossione, in quanto agente contabile, deve presentare all’Amministrazione concessionaria”*. La conseguenza della ritenuta sovrapposizione del giudizio ad istanza di parte con quello di conto (anche nei casi, come quello che ne occupa, in cui il conto non è stato presentato) sarebbe che *“Ammettere un giudizio ad istanza di parte avente ad oggetto l’aggio significa comunque ingerirsi del rapporto contrattuale deducendo in giudizio soltanto una delle obbligazioni (il pagamento dell’aggio), anche se al tempo stesso si involge di fatto il riversamento all’ente dell’esatto importo delle somme riscosse, nonché la corretta compilazione del conto”* (cit. testuale di sez. giur. Campania, sent.-ord. n. 791/2021, p. 9 conclusioni).

Conclusivamente, il p.m. ha richiesto che la trattazione del presente giudizio sia rinviata per la riferita circostanza che, con la sent.-ord. n. 791/2021 cit., la sezione Campania ha richiesto al Presidente della Corte dei conti di deferire alle SS.RR. la questione di massima inerente all’ammissibilità del giudizio ad istanza di parte – in luogo di quello di responsabilità (con eventuale ordine di presentazione del conto giudiziale) – nelle fattispecie come quella oggetto di causa.

In via subordinata, ha richiesto che il ricorso di Esattorie sia dichiarato *“inammissibile/improcedibile per carenza di legittimazione attiva*

della ricorrente". In ulteriore subordine, ha richiesto che il ricorso sia dichiarato infondato per il mancato assolvimento dell'onere probatorio. Infatti, non sarebbe sufficiente la mera allegazione delle fatture da parte della ricorrente, ai fini della dimostrazione del credito, occorrendo invece che quest'ultima procurasse – anche attivando i conferenti istituti giuridici di partecipazione e trasparenza dell'attività amministrativa (id est, l'accesso agli atti) – la documentazione ritenuta utile in vista del giudizio. Allo stesso modo, non sarebbe rilevante la lettera del comune, in data 29/3/2010, di riconoscimento del debito per gli accertamenti ICI, in quanto proveniente da un soggetto la cui legittimazione a rappresentare l'ente non sarebbe stata provata.

All'esito dell'udienza del 23/9/2021, tenuta con modalità telematiche, il collegio ha adottato l'ordinanza istruttoria n. 23/2021, depositata il 2/12/2021, al cui testo integralmente si rinvia, con cui ha disposto acquisizione documentale volta a verificare in concreto la sussistenza ed i confini dei poteri rappresentativi della dott.ssa Vernieri, qualificatasi liquidatore giudiziale nonché legale rappresentante, in particolare della sua capacità sostanziale e processuale, vale a dire di agire per la tutela dei crediti societari e conferire procura alle liti al difensore, onerandone parte ricorrente entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data della sua comunicazione.

Nella circostanza, il collegio fissava *"per il prosieguo, l'udienza del 28/4/2022, assegnando termine per eventuali note fino a venti giorni prima di detta udienza"*.

Con note di deposito, rispettivamente, del 21/12/2021 e del 12/1/2022 parte ricorrente ha ottemperato detto adempimento producendo corposa documentazione, assistita da certificazione di conformità rilasciata dal difensore: “1) -Visura CCIAA del 15.11.2021; 2) - Decreto omologa concordato Tribunale di Isernia n. 3397/2014 (estratto); 3) - Verbale assemblea straordinaria di Esattorie SPA del 24.02.2014; 4) - Attestazione di conformità rilasciata da Esattorie, il 16.12.2021; 5) Autorizzazione del Giudice Delegato del 27.03.2017. Il tutto con asseverazione di conformità dello Scrivente difensore del 10.01.2022”.

Entrambe le parti costituite hanno depositato note autorizzate.

Con nota del 7/4/2022 l'avv. Inforzato, per la società ricorrente, ha diffusamente argomentato e chiarito sul punto della legittimazione passiva, sia di natura processuale che sostanziale, e sulla portata dei relativi poteri di cui sarebbe investita la dott.ssa M.E. Vernieri Cotugno, sulla quale il Tribunale di Isernia avrebbe fatto ricadere la nomina di “liquidatore giudiziale” (art. 182 L.F.) nella procedura concordataria intrapresa proprio in quanto già “liquidatore sociale”, a ciò indicato con precedente delibera approvata maggioranza dei soci e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 L.F., attese la compatibilità e l'auspicabile attiva collaborazione dei due “organi” per il raggiungimento degli obiettivi specifici di liquidazione del piano concordatario di cessione dei beni omologato (in precedenza verificato dal medesimo Tribunale con concorso delle figure indipendenti del Commissario giudiziale e del Giudice delegato.

Il difensore ha ulteriormente argomentato e precisato i termini della domanda introduttiva: in via preliminare, ribadendo l'infondatezza dell'eccezione prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., del diritto di credito asseritamente vantato, con riferimento sia all'efficacia interruttiva delle richieste di pagamento effettuate sia di presunti riconoscimenti del diritto provenienti dall'ente stesso, richiamando specifica allegazione.

Nel merito, ha insistito nel contestare e confutare le avversarie difese dell'ente ritenendo, *ex adverso*, meritevoli di accoglimento le ragioni di credito vantate nei suoi confronti, che risulterebbero comprovate in giudizio dalla copiosissima documentazione posta a suo sostegno (per complessivi € 265.306,96, di cui: 1) € 258.488,94, per crediti derivanti da convenzioni, nonché fatture ICI, rimaste insolute e non pagate, con pagamenti in acconto; 2) € 6.818,02, per crediti derivanti da cc.dd. "residui" e, quindi, da verbale di riconsegna dei residui di gestione, sottoscritto dalle parti, ribadendo le conclusioni già rassegnate.

Con argomentata nota del 5/4/2022, anche il Comune di Cerro al Volturno (IS) ha ribadito le difese espletate nella comparsa di costituzione, cui ha fatto espresso rinvio.

In via preliminare, ha insistito nell'eccezione prescrizione estintiva del presunto credito relativamente alle fatture già in esso riportate deducendo l'inidoneità della documentazione prodotta da Esattorie (fatture, note di fatturazione e scritture contabili) a concretizzare atti interruttivi della medesima in assenza di specifica, espressa ed inequivoca richiesta di pagamento (richiamando favorevole

giurisprudenza: Cass. civ. sez. III, 18/7/2002, n. 10434 e sez. L. 25/11/2015, n. 24054 ed altre).

Nel merito, ha reiterato l'eccezione di insussistenza assoluta del credito azionato poiché sfornito di sufficienti elementi probatori offerti circa la rispondenza delle prestazioni rese dal concessionario rispetto a quelle pattuite nelle due convenzioni n. 11/1997 e n. 4/2009.

Quanto alla prima, ha ribadito l'eccezione di decadenza del "*diritto al discarico*" del concessionario imputabile a quest'ultimo per mancata notifica degli atti al contribuente, per mancata comunicazione all'ente creditore con cadenza annuale dello stato delle procedure, per mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità entro il terzo anno successivo e per mancato svolgimento delle azioni esecutive ex art. 19, co. 2, d.lgs. n. 112/1999 e s.m. e i.

Inadempimento che induceva il Comune a disdettare la prima convenzione, stipulata con S.T.R., in conseguenza dei gravi danni causati all'ente, con delibera di g.c. n. 151 del 28/12/2004, a decorrere dall'1/1/2005.

Analoghe contestazioni rivolgeva alla convenzione n. 4/2009, ripetendo che alcune prestazioni di servizio "*effettuate nel corso dell'anno 2011*" si rivelerebbero "arbitrarie" poiché svolte oltre il termine di scadenza della convenzione stessa (31/12/2010) e senza previa e formale stipula di contratto per iscritto, ex art. 5 conv., contrariamente a quanto previsto per i contratti della p.a., a pena di nullità, a tutela dei principi di buona amministrazione (Cass. Sez. I, n. 6555/2014), concludendo:

- in via preliminare, per l'accertamento dell'avvenuta prescrizione del presunto credito;

- nel merito di rigettare il ricorso poiché improcedibile, inammissibile ed infondato;

- solo in via subordinata, di voler ridurre il credito asseritamente vantato da Esattorie nella misura da accertare a seguito di eventuale CTU.

All'odierna udienza di discussione, l'avvocato Inforzato si riporta all'atto introduttivo di lite ed a quanto in esso richiamato e trascritto integralmente ed alla relativa documentazione allegata.

L'avvocato Rossi, si riporta all'atto defensionale ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

Il P.M. chiede che il ricorso venga respinto perché infondato poiché la società, mediante l'allegazione delle sole fatture, non ha assolto l'onere probatorio circa la corretta esecuzione della prestazione.

La causa passa, quindi, in decisione.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, secondo l'irrinunciabile ordine logico-giuridico delle questioni sollevate in giudizio e da decidere gradatamente (art. 101, co. 2, c.g.c.) il collegio è chiamato a pronunciarsi sull'eccezione contenuta nelle conclusioni del pubblico ministero tendente a far dichiarare *"inammissibile/improcedibile il ricorso per carenza della legittimazione attiva della ricorrente ESATTORIE S.R.L."*.

L'eccezione si rivela infondata e va, come tale, disattesa.

Condividendo, sul punto, le conclusioni cui è pervenuta questa stessa Sezione in precedenti ed analoghi arresti giurisprudenziali (sentenze n. 35 e 36 del 2022), detta eccezione è sostenuta da un'esposizione argomentativa articolata sulla *"definizione dell'oggetto del [presente] giudizio"* e sui *"rapporti con il giudizio di responsabilità amministrativa e con il giudizio di conto"*, le cui conclusioni richiamano, citandola, la sent./ord. n. 791/2021 della Sez. giur. Campania.

Con tale provvedimento, quel collegio aveva richiesto al Presidente della Corte dei conti di deferire alle Sezioni riunite la questione di massima inerente ai seguenti interrogativi: *"a) se si debba escludere una fattispecie di responsabilità amministrativa per ritenere ammissibile il giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d), c.g.c. e se questo possa avere ad oggetto il corretto calcolo di una o più delle partite di dare e avere tra ente impositore ed agente della riscossione nell'ambito dell'attività di riscossione delle entrate; b) in caso di ammissibilità del suddetto giudizio, se si possa prescindere dal deposito del conto a cui le partite controverse si riferiscono o si debba ordinare il deposito del conto giudiziale, prescindendo anche dalla parifica dell'amministrazione e dall'azione del pubblico ministero; c) sempre in caso di ammissibilità, se si debba decidere con pronuncia meramente dichiarativa sul corretto ammontare delle singole partite o si possa decidere anche con una eventuale pronuncia di condanna nel caso di debenza delle somme accertate"*.

Nelle conclusioni rassegnate in data 3/9/2021, il pubblico ministero aveva richiesto, in via principale, che la trattazione del giudizio fosse rinviata in attesa delle determinazioni del Presidente della

Corte dei conti in merito al deferimento alle SS.RR. dell'illustrata questione di massima (art. 114 c.g.c.).

Premesso che non rientra tra le competenze della Sezione pronunciare su quesiti di massima – la cui risoluzione è esercizio della funzione nomofilattica che l'art. 11 c.g.c. rimette alle Sezioni riunite – la trattazione dei temi evocati non può che avvenire entro i limiti in cui è funzionale a definire l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, sollevata dal pubblico ministero.

La domanda proposta dalla parte ricorrente, come emerge dalla sua prospettazione, è tesa ad accertare e dichiarare *“il proprio diritto di credito vantato nei confronti del COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO”* e conseguentemente ottenerne la condanna *“a pagare, in favore della ricorrente [...] la complessiva somma di € 265.306,96, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo di cui: I. € 258.488,94, per crediti derivanti dalle due convenzioni stipulate e dianzi citate, nonché fatture ICI rimaste insolute e non pagate, con pagamenti in acconto; II. € 6.818, per crediti derivanti da cd. “residui” e, quindi, da verbale di riconsegna dei residui di gestione, sottoscritto dalle parti”*. Affidamento delle attività di accertamento, rettifica, liquidazione e riscossione coattiva in materia di ICI, di altre entrate e delle sanzioni strumentali alla pretesa creditoria fondata anche su un verbale di consegna *“residui di gestione”* al 31/12/2010 sottoscritto da entrambe le parti attraverso cui la ricorrente ha ritenuto essere stato riconosciuto il proprio diritto di credito.

Tale fattispecie si inserisce, come detto, nell'ipotesi tipica prevista dall'art. 172, lett. a), c.g.c.. La medesima disposizione, peraltro, contempla alla successiva lett. d) una clausola residuale che, com'è stato osservato, *“configura un valido strumento processuale, attivabile da soggetti pubblici e privati, per la soluzione di controversie che, pur attenendo alla materia della contabilità pubblica, non trovano un possibile fondamento né nel giudizio di conto, né in quello di responsabilità né, infine, negli altri giudizi ad istanza di parte, specificamente individuati alle lett. a), b) e c) del medesimo art.172 (in termini, Corte Conti, Sez. giur. Lazio, 21 settembre 2018, n. 489, confermata da Sez. III d'Appello, 25 giugno 2021, n. 310). Tutto ciò sempre che si tratti di controversie fondate su di un petitum che origina dal rapporto di dare/avere tra il concessionario e l'ente pubblico impositore e che rimane, senza travalicarlo, all'interno del medesimo rapporto”* (così, Corte dei conti, Sez. II app., sent. n. 297/2021, con ulteriori richiami alla giurisprudenza della Corte di cassazione).

E, ancora, giudizio la cui fattispecie non è “multiforme” e sussumibile sotto diversa tipologia di azione all'infuori del giudizio di conto attesa la sua natura di accertamento giudiziale (*petitum e causa petendi*) rivolto unicamente alla verifica dei rapporti di dare e avere - ed al risultato finale di essi, c.d. risultato contabile - inerenti all'accertamento del diritto soggettivo al rimborso dei crediti iscritti a ruolo da dichiararsi inesigibili, o alla riscossione di liste di carico o quote d'imposte (tributi) e di altri proventi comunque erariali (extratributari o patrimoniali), ex art. 85 d.p.r. n. 43/1988 e s.m. e i. o ex artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/99, costituenti il presupposto necessario per l'esercizio del

giudizio ad istanza di parte contemplato dall'art. 172, co. 1, lett. a, del processo contabile (conformi, Cass. SS.UU. n. 5595/2020; 18/6/2018, n. 16014; 16/11/2016, n. 23302; 18/11/2016, n. 2330; 18/9/2017, n. 21546).

È opinione del collegio che la legittimazione attiva dell'odierna ricorrente discende pianamente da un rapporto contemplato dalle disposizioni in esame e si inserisce senza forzature nel quadro codicistico (che trova a sua volta antecedente normativo negli artt. 52 e 55, r.d. n. 1038/1933 e nell'art. 56, r.d. n. 1214/1934) teso a riconoscere tre distinte fattispecie processuali: il giudizio di responsabilità "ordinario", il giudizio di conto e quello ad istanza di parte entro i limiti anzidetti. Ciascuna di tali evenienze sottende peculiari esigenze di tutela, che si riflettono nella diversità del rito e delle sue scansioni formali.

L'azione di responsabilità, in quanto funzionale ad accertare la concreta lesività di specifiche condotte che possano aver arrecato pregiudizio alle risorse collettive, è imperniata sulla prospettazione di un danno e per questo non può che ricevere impulso da una fonte che ne costituisca valida notizia.

L'art. 51 c.g.c. prevede che quest'ultima sia specifica e concreta, e consista *"in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati"*; informazioni circostanziate le quali, oltre che in senso tecnico, mancano, nel caso in esame, anche sotto l'aspetto fenomenico. Non sono perciò condivisibili le conclusioni del pubblico ministero secondo cui *"Nel momento in cui l'agente della riscossione avesse proceduto*

(per esempio) a un calcolo non corretto degli aggi da trattenere sugli importi riscossi, o all'erogazione di rimborsi senza la dovuta documentazione giustificativa, potrebbe emergere anche un debito del medesimo nei confronti del Comune, rispetto a quanto convenzionalmente pattuito.

In astratto, insomma, non può escludersi l'eventualità di minori entrate che costituiscano un danno per l'ente e, di conseguenza, la configurabilità di responsabilità amministrativa da danno erariale", mancando l'indicazione di alcun elemento agli atti, di alcuna specifica doglianza in tal senso da parte del comune, ed in cospetto anzi di una domanda di Esattorie di segno opposto a quello solo astrattamente ipotizzato.

Tali considerazioni conducono ad individuare la diversità delle due sistematiche in ciò che potrebbe definirsi l'“occasione del giudizio”. La caratteristica del giudizio ad istanza di parte (che giustifica anche l'introduzione della clausola residuale contenuta nella lett. d, dell'art. 172, co. 1, cit.) è l'esistenza di una contrapposizione tra l'agente contabile e l'ente pubblico sul terreno di un rapporto patrimoniale che – di per sé ascrivibile, sul piano classificatorio, all'area contrattual-civilistica – viene fatto rientrare nella giurisdizione contabile per la pertinenza collettiva delle risorse oggetto del credito vantato dalla parte pubblica, in virtù di quella *vis expansiva* più sopra richiamata. Il rapporto, in questi casi, si declina su un piano di parità e la definizione della relativa controversia non contempla, in tale specifico contesto processuale, una pronuncia sull'illecito. Tutto ciò non esclude, beninteso, la rilevanza e la rilevabilità di eventuali comportamenti dell'agente contabile che

manifestino attitudine lesiva sotto diversi profili, sicuramente perseguibili nelle conferenti forme ad iniziativa del Pubblico Ministero.

L'art. 175 c.g.c. completa, infatti, le previsioni codicistiche sul giudizio ad istanza di parte e, coerentemente con le coordinate ordinamentali che si è cercato di riassumere, prevede che *"compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, [il pubblico ministero] formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione"*, dando perciò modo all'ufficio requirente di individuare e se del caso approfondire, in forza della partecipazione al giudizio, elementi che abbiano la caratteristica della notizia di danno o possano comunque costituire l'abbrivio per l'eventuale successivo esercizio delle sue funzioni nella diversa sede dell'azione di responsabilità.

Quanto al giudizio di conto, esso è strutturato, appunto, sulla presentazione del conto, ed è finalizzato alla verifica della correttezza della gestione nel suo complesso, sulla base del documento rappresentativo della medesima, il cui deposito costituisce d'ufficio l'agente contabile in giudizio ex art. 139 c.g.c.

Il presente contenzioso, diversamente da quanto appena illustrato, è stato instaurato sulla base di una specifica pretesa afferente ad un'altrettanta specifica voce del rapporto concessorio: le anticipazioni, appunto, non altri aspetti inerenti alla regolarità complessiva della condotta gestoria, su cui peraltro non risultano formulate specifiche contestazioni da alcuna delle parti. La gestione complessiva, in altri termini, non viene in rilievo nel giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. a), c.g.c., che prende in esame solo una frazione

di quel rapporto: quella che il ricorrente rimette al giudice affinché valuti la spettanza delle proprie pretese. Estendere d'ufficio la valutazione alla gestione complessiva dell'agente contabile determinerebbe – in disparte ogni altro aspetto di irritualità processuale di una simile iniziativa – un inammissibile sconfinamento dalla domanda prospettata dal ricorrente, integrando un vizio di ultrapetizione (v. art. 112 c.p.c.).

Il codice, d'altra parte, prevede anche per il giudizio di conto delle specifiche scansioni procedimentali, incentrate nel previo riscontro contabile ad opera del magistrato designato ex art. 145 e ss., solo all'esito del quale è prevista la cognizione collegiale, sulla base della relazione di deferimento (per ulteriori approfondimenti argomentativi, sebbene con riferimento a diversa fattispecie ex art. 172, lett. d), v. Sez. giur. Umbria, sent. n. 41/2022).

Inoltre, l'art. 148, comma 5, contempla l'eventualità che *“Quando con la responsabilità di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilità di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilità”*; mentre analoga disposizione non è rinvenibile in relazione al giudizio ad istanza di parte. Né potrebbe venire in rilievo un'eventuale sospensione del presente giudizio in attesa che ne sia promosso e definito uno di conto sulle gestioni *de quibus*, giacché le relative questioni non integrano, a parere del Collegio, una fattispecie di pregiudizialità in senso tecnico ai fini della decisione della presente controversia (SS.RR. Corte dei conti, ord. n. 2/2018).

Chiarita la separatezza dei due ambiti processuali (giudizi ad istanza di parte e giudizi di conto), la presente sentenza verrà ad ogni

buon fine trasmessa alla Segreteria conti giudiziali, deputata alla verifica dell'avvenuto deposito dei conti *de quibus*, affinché ne riferisca al pubblico ministero, per ogni determinazione in ordine all'eventuale instaurazione di un giudizio per resa di conto. Dalle considerazioni fin qui svolte discende dunque l'affermazione della legittimazione attiva della ricorrente in ordine alla domanda oggi in discussione.

2. Ancora in via pregiudiziale, deve affermarsi la sussistenza della capacità processuale della dott.ssa Michela Edma Vernieri Cotugno a proporre l'azione ed a stare nel presente giudizio, quale legale rappresentante della Società ricorrente.

Come emerge dai documenti depositati dal difensore di Esattorie (v. nota di deposito in data 12/1/2022), la suddetta società ha deliberato il proprio scioglimento ex art. 2484 c.c. con atto pubblico n. rep. 78241 del 24/2/2014, nel quale la dott.ssa Cotugno viene contestualmente nominata liquidatore e rappresentante legale della società. Tale delibera risulta iscritta all'ufficio del Registro delle imprese, ed è riportata nella visura camerale allegata agli atti, con la conseguenza che ella ha assunto tutti gli obblighi, i doveri e le responsabilità di cui agli artt. 2487 e ss. c.c.

Sempre dalla documentazione prodotta con la surrichiamata nota emerge inoltre che, nella sua ulteriore veste di liquidatore giudiziale ex art. 182 R.D. n. 267/1942, la dott.ssa Cotugno è stata autorizzata – giusta il visto del giudice delegato per la procedura concordataria, apposto sulla sua richiesta in data 13/3/2017 – a conferire mandato per intraprendere azioni legali nei confronti di un elenco di Enti ritenuti debitori.

3. Va respinta l'eccezione preliminare di merito della prescrizione, anche parziale, del credito azionato sollevata tempestivamente dal Comune resistente nella comparsa di costituzione. Ciò, in conseguenza della pretesa inidoneità ed inutilizzabilità, a fini interruttivi – come pure ai fini del valore di prova dell'esistenza del credito – degli atti provenienti dallo stesso creditore per via della loro formazione “unilaterale” in quanto costituiti, in prevalenza, da fatture/scrutture contabili.

Il collegio reputa costituire principio pacifico della giurisprudenza di legittimità, a cui si intende prestare continuità, che l'atto interruttivo della prescrizione deve consistere nell'esplicitazione di una pretesa e nell'intimazione di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto (Cass., n. 5104/2006).

In tema di interruzione della prescrizione, quindi, per avere efficacia interruttiva prevista dall'art. 2943, comma 4, c.c. un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni o sacramentali né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un

qualsiasi atto scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. Sez. II civ., n. 15140 del 2021 e giurisprudenza in essa richiamata: n. 18546 del 2020; n. 15714 del 2018; n. 24054 del 2015; n.17123 del 2015; n. 24656 e n. 3371 del 2010).

Orbene, nella fattispecie di interesse, rivestono senz'altro carattere formale tipico proprio degli atti interruttivi della prescrizione, contenendone gli elementi indispensabili, le due distinte missive di analogo tenore – allegate e prodotte in causa dalla difesa di parte ricorrente – contenenti altrettante “*richieste di pagamento somme*” con cui, benché sinteticamente ma in modo inequivoco e puntuale, si intimava e diffidava il Comune di Cerro al Volturno al pagamento della residua somma di € 265.306,96 (risultante dalla differenza tra il presunto debito iniziale di € 297.597,89, decurtato il pagamento parziale della somma di € 32.290,93) oltre ad interessi decorrenti dalla data di maturazione del credito, come documentato e specificato nel verbale di consegna dei residui debitamente sottoscritto dalle parti in data 10/5/2011, di seguito descritte:

1) richiesta del 21/5/2014 proveniente dal liquidatore sociale – quindi nella dichiarata qualità di rappresentante – dott.ssa Edma Michela Vernieri Cotugno, notificata all'ente locale con raccomandata con avviso di ricevimento del 28/5/2014, data del timbro postale;

2) richiesta del 9/2/2015 proveniente dall'avv. Lino Inforzato, per conto e nell'interesse di Esattorie Spa, in liquidazione, notificata via pec.

Con avvertimento dell'intenzione di intraprendere azioni giudiziarie in caso di mancato adempimento.

Del resto, l'ammissione dell'avvenuta richiesta di tali crediti, asseritamente e complessivamente vantati da Esattorie, è rintracciabile nella dichiarazione proveniente dallo stesso Comune debitore contenuta nella nota sottoscritta dal Sindaco, prot. 1199/AR del 30/11/2014, pervenuta ad Esattorie - Ufficio AA.GG. - il 7/5/2014, che ne ha curato l'allegazione e la produzione in giudizio.

Ne consegue che nessuna prescrizione estintiva del presunto credito vantato può ritenersi essere maturata nell'arco del termine ordinario decennale, secondo il regime giuridico applicabile ex art. 2946 c.c., trattandosi di crediti (compensi o corrispettivi e pretese patrimoniali derivanti da anticipazioni o di altro genere) relativi a prestazioni di servizi effettuate dal concessionario i più remoti dei quali risalgono al 2005, come individuati dalla stessa difesa dell'ente locale nell'atto di costituzione in giudizio (fatture commerciali n. 49, n. 50, n. 51, n. 52, n. 53 dell'1/6/2005, tutte pervenute e registrate al protocollo d'ingresso del comune in data 16/6/2005; n. 4420 del 9/12/2009; cfr. fascicoli documenti A e B presenti nel dispositivo o supporto informatico depositato da Esattorie unitamente al ricorso introduttivo del giudizio).

Crediti la cui scadenza, prevista per ciascuno dei relativi pagamenti (coincidente, di solito, col termine di 30 gg. decorrenti dalla data di emissione della fattura o dalla fine del mese successivo a tale data) costituisce l'esordio o il *dies a quo* da cui decorre il termine dal quale poter far valere il relativo diritto di pagamento, ex artt. 2935 e 2934 c.c.,

in quanto divenuto esigibile. Tanto, in difetto di apposita e diversa disciplina concordata dalle parti nelle convenzioni stipulate rappresentando, le fatture emesse, l'atto finale o conclusivo della prestazione di servizi dovuta, sia essa parziale o complessiva, oggetto del rapporto negoziale (Cassazione, n. 15213/2021; in diritto, v. d.lgs. n. 192/2012 di recepimento della direttiva 2011/7/UE del 16/2/2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali della p.a. che integra il d. lgs. n. 231/2002, riguardante anche pagamenti a titolo di corrispettivo delle prestazioni, sia tra privati che tra questi e un soggetto pubblico e, recentemente, art. 4-bis d.l. 24/2/2023 n. 13, conv., con mod., in l. 21/4/2023, n. 41).

Pertanto, non possono ritenersi fondati i rilievi attinenti alla dedotta eccezione attesa l'attitudine di efficacia interruttiva del termine prescrizione delle descritte istanze o intimazioni provenienti dal concessionario.

4. Pervenendo al merito, la domanda giudiziale si rivela meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.

È opportuno ricordare – in sintesi e rinviando nel resto alle diffuse precisazioni già riportate in narrativa e nel ricorso introduttivo del giudizio - che Esattorie Srl ha chiesto la declaratoria giudiziale del diritto di credito asseritamente vantato nei confronti del comune di Cerro al Volturno con correlata condanna al pagamento della complessiva somma di € 265.306,96, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo a fronte di compensi e corrispettivi connessi a prestazioni di servizi rese

nell'interesse dell'ente locale discendenti da due convenzioni, riconducibili a crediti insorti così compendiati:

1) convenzione rep. n.11/97: A) somma di € 3.467,52 *“per l'attività di liquidazione svolta nell'anno 2000”* sulla riscossione, liquidazione, accertamento ed archivi ICI; B) € 6.821,06 *“per l'attività di notifica svolta nell'anno 2002”*; C) € 31.591,83 *“per l'attività di accertamento per gli anni d'imposta dal 1993 al 1998”* D) € 21.258,56 *“per l'attività di notifica per gli anni d'imposta dal 1993 al 1998”*; E) € 6.569,33 *“per l'attività di notifica per gli anni d'imposta dal 1993 al 1998”*; F) € 158.395,18 *“per residui”*;

2) convenzione rep. n. 4/2009: A) somma di € 5.936,34 *“per l'attività di riscossione coattiva e di accertamento ICI svolta nel corso del 2009”*; B) € 22.268,54 *“per l'attività di riscossione coattiva e di accertamento svolta nel corso del 2010”*; C) € 34.471,51 *“per l'attività di riscossione e di accertamento ICI svolta nel corso dell'anno 2011”*.

Come meglio precisato, con particolare riferimento ai crediti inerenti alla prima delle due convenzioni (la n. 11/1997), Esattorie ha allegato, circa le prestazioni svolte, fatture con relative note di fatturazione, dettagliatamente corredate dall'elenco dei provvedimenti riscossi e di quelli iscritti, dall'elenco delle posizioni controllate e delle notifiche effettuate. In proposito, ha riferito dell'esistenza di un atto di riconoscimento, seppure parziale, di debito da parte dell'Ente comunale, al quale ha fatto seguito l'accettazione da parte della Società, con pagamento avvenuto a titolo di acconto da parte del predetto Comune eseguito il 19/12/2013 con mandato n. 906/1 del 13/12/2013 per € 32.290,93 con causale *“spese risc.tributi i.c.i. – acconto su fatt. 4420/2009-*

fatt. 4753 e 4754/2010” – allegando e producendo la documentazione in atti - “che in mancanza di più specifiche indicazioni, veniva attribuito per intero alla fattura 4420 del 9/12/2009 in quanto più antica, riducendo l’importo dovuto indicato sulla fattura ad € 126.104,25”.

Diversamente, con riferimento alla seconda “convenzione” ha precisato che alla sua scadenza naturale, prevista al 31/10/2010, essa non veniva rinnovata per cui la Società ricorrente ha allegato – e prodotto - un “*verbale di consegna dei residui di gestione da ruoli/liste al 31/12/2010*”, rispettivamente, relativo a importi anticipati in virtù della clausola del “non riscosso come riscosso” per € 6.818,02, e senza obbligo di anticipazione per € 149.419,02, sottoscritto in data 10/5/2011 con il sindaco del comune, importi dei quali si chiede il rimborso in quanto “*costituiti da tutte le entrate, sia scadute che non scadute, che al momento della cessazione del servizio erano ancora da riscuotere*”.

Orbene, per l’esigenza di collocarsi, sempre, nel solco del richiamato e doveroso principio di sinteticità degli atti giudiziali e di concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto del contenuto della sentenza (ai sensi degli artt. 5, co. 2, 39, co. 2, lett. d, c.g.c. e 17, co. 1, All. 2 “Norme di attuazione” del c.g.c.) occorre, innanzitutto, precisare che, per la complessità e la profluvie di atti versati in giudizio, si intende dare continuità anche al principio secondo cui è sufficiente, perché sia ritenuta congrua, che la motivazione consenta di fornire una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata evidenziando quelle fonti di prova poste a base del proprio convincimento, in particolare esplicitando la prevalenza accordata ad alcuni elementi e mezzi di

prova, valutati nel loro complesso, ritenuti idonei a suffragarla (prodotti da Esattorie srl, nel caso d'interesse) rispetto agli altri (offerta dal comune di Cerro al V.). E ciò, senza che si renda necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina di elementi di giudizio di segno contrario non ritenuti significativi al fine di non incorrere nel vizio di omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. (Cass., sez. V, 2/4/2020, n. 7662 e conforme giurisprudenza in essa richiamata: per tutte, Cass. 7/3/2006, n. 4842; 9/3/2011, n. 5583; 18/2/2009, n. 3895; 16/3/2017, n. 6835 e 9/12/2019, n. 32023).

Depone per l'accoglimento della domanda proposta l'adeguato e ragionevole sostegno probatorio, su cui il collegio ritiene possa poggiare la propria fonte di convincimento, rappresentato sia dal contegno osservato dalle parti processuali, anche per fatti materiali consumatisi anteriormente all'instaurazione del giudizio (soprattutto quello assunto dall'obbligato il quale, in concreto, nelle missive non ha mai negato recisamente la legittima pretesa del creditore e la propria volontà di pronto adempimento; cfr. Cass. n. 4324 del 2010; Cass. n. 3371 del 2010), sia dal ponderoso materiale di carattere documentale, allegato e prodotto da Esattorie srl, costituito da supporti informatici e liste di documenti contenuti nel DVD o USB depositati in giudizio, oltre ai documenti acquisiti al processo, in quanto resisi necessari ai fini della decisione, in sede di istruttoria dibattimentale (mole impressionante di produzione, circa 17.000 files).

In via preliminare, occorre rilevare che il collegio è perfettamente consapevole - come affermato in sede processuale dal Comune di Cerro

al Volturno - che le fatture commerciali, realmente emesse da Esattorie ai sensi dell'art. 21 DPR n.633/1972, possano rivestire un ruolo probatorio di mero "indizio" delle prestazioni eseguite in caso di contestazione dell'esistenza e della validità del rapporto contrattuale tra le parti, sorto ed in corso di esecuzione, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, inquadrandosi fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto negoziale già costituito (per tutte, Cass. 12/1/2016, n. 299; Cass. 12/2/2018, n. 9542 e Sez. trib. n. 31274/2018).

E tuttavia, ad assumere dirimente valore probatorio del credito azionato, così da costituire fonte di convincimento del giudice, è sufficiente il mero riconoscimento dell'esistenza e della validità del rapporto contrattuale concessorio - le due convenzioni appositamente stipulate - che le contestazioni della parte resistente - peraltro sollevate e formalizzate, limitatamente ad alcuni aspetti, solamente nell'ambito processuale e giammai e specificamente prima, come si preciserà - non sono in grado di infirmare o superare

Invero, a fondare la sussistenza del rapporto contrattuale principale o sottostante concorre la sicura valenza o rango probatorio cui è in grado di assurgere la prestazione del servizio effettivamente resa, come pattuita, vale a dire la gestione del pubblico servizio (liquidazione, accertamento e riscossione) delle entrate tributarie locali - e non certo di "mero supporto" nella gestione svolta dall'ente locale - da parte di

Esattorie srl poiché idoneamente sorretta da idonea ed analitica, quanto copiosa, produzione documentale versata in atti dalla società (cfr. All. 02, indice delle cartelle A, B e C contenute nel supporto informatico USB). Il suo approfondito esame, pur gravoso, consente di risalire alquanto agevolmente alle attività spiegate in favore del Comune di Cerro al Volturno in forza delle due convenzioni regolarmente stipulate: la prima, “per l’affidamento della riscossione, la liquidazione, la realizzazione degli archivi e l’accertamento dell’I.C.I.” (stipulata in data 12/12/1997, prorogata con delibera del Commissario prefettizio n. 4/ del 7/6/2005, preceduta dall’affidamento della “gestione delle notificazioni dei provvedimenti ICI”, come da “nota di accettazione in data 16/2/2004 di offerta economica del 30/5/2003”); la seconda stipulata in Cerro al Volturno (IS), con atto pubblico amministrativo, Rep. n. 04/2009 del 29/12/2009, avente ad oggetto: “1) Riscossione coattiva delle entrate e delle sanzioni amministrative; 2) Accertamento e rettifica ICI”.

All’esito dell’esame dell’intera documentazione, i crediti vantati, in particolare, possono ripartirsi, rispettivamente, in fatture rimaste insolute e importi anticipati da esattorie spa in forza della clausola del “*non riscosso come riscosso*” da rimborsare:

1) circa la convenzione di cui al rep. n.11/97: A) € 3.467,52 di cui alla fattura n. 49/2005 emessa “*per l’attività di liquidazione svolta nell’anno 2000*” sulla riscossione, liquidazione, accertamento ed archivi ICI; B) € 6.821,06 di cui alla fattura n. 50/2005 emessa “*per l’attività di notifica svolta nell’anno 2002*”; C) € 31.591,83 di cui alla fattura n. 51/2005

emessa *“per l’attività di accertamento espletata per gli anni d’imposta dal 1993 al 1998”*; D) € 21.258,56 di cui alla fattura n. 52/2005 emessa *“per l’attività di notifica per gli anni d’imposta dal 1993 al 1998”*; E) € 6.569,33 di cui alla fattura n. 53/2005 emessa *“per l’attività di notifica per gli anni d’imposta dal 1993 al 1998”*, per un totale di € 69.708,30 (saldo all’1/9/2006); F) € 158.395,18 di cui alla fattura n. 4420 emessa *“per residui”* (saldo al 9/12/2009), da cui va decurtato il pagamento della somma imputata come *“anticipata a titolo di acconto”* da parte del Comune di Cerro al V.no di € 32.290,93, eseguito il 19/12/2013 con mandato n. 906/1 del 13/12/2013 per *“spese risc.tributi i.c.i. – acconto su fatt.4420/2009-fatt.4753 e 4754/2010”* (tutti allegati in atti e *“che in mancanza di più specifiche indicazioni, veniva attribuito per intero alla fattura 4420 del 9/12/2009 in quanto più antica, riducendo l’importo dovuto indicato sulla fattura ad € 126.104,25”*).

2) con riferimento alla convenzione rep. n. 4/2009: A) € 5.936,34 di cui alla fattura n. 4753/2010 emessa *“per l’attività di riscossione coattiva e di accertamento ICI svolta nel corso del 2009”*; B) € 22,268,54 di cui alla fattura n. 4754/2010 emessa *“per l’attività di riscossione coattiva e di accertamento svolta nel corso del 2010”*; C) € 34.471,51 di cui alla fattura n. 2879/2010 emessa *“per l’attività di riscossione e di accertamento ICI svolta nel corso dell’anno 2011”*.

3) residui di gestione al 31/12/2010 risultanti dall’elenco analitico dei ruoli/liste di carico, di cui all’all. n. 51/ A-B-C, di € 6.818,02.

Per effetto del delineato quadro di regolazione contabile, la somma complessivamente dovuta dall’ente alla ricorrente ammonta a

€ 265.306,96 (€ 297.597,89 - € 32.290,93), valore coincidente con la pretesa creditoria azionata giudizialmente.

L'esame congiunto ed approfondito della documentazione allegata ed acquisita al processo – posta a corredo delle summenzionate fatture onde stabilirne la basilare corrispondenza - consente di pervenire ad un riscontro oggettivo delle numerose prestazioni di servizio svolte da Esattorie srl in adempimento delle obbligazioni contrattuali oggetto delle convenzioni stipulate, in termini di attività finalizzate alla liquidazione, accertamento e riscossione ICI (cfr. elenco analitico dei ruoli, delle liste di carico e dei contribuenti; relate di notifica dei provvedimenti emessi; dati relativi ad avvisi di liquidazione e di accertamento, etc...).

Peraltro, giova rilevare che l'intera documentazione è stata sottoposta al favorevole scrutinio dell'A.G.O. (Tribunale di Isernia) che, ritenendo certo, liquido ed esigibile il credito azionato sulla base della prova scritta fornita, ha considerato sussistessero le condizioni previste dagli artt. 633 e seguenti c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo n. 302/2017 del 22/9/2017 nei confronti del comune di Cerro al Volturno intimando il pagamento della somma di € 265.306,96, oltre agli interessi ed alle spese. Sebbene, per completezza di informazione, va rilevato che detto decreto è stato revocato a seguito di opposizione proposta dall'ente locale per effetto della sentenza n. 138/2019, emessa dal medesimo Organo giurisdizionale ma in composizione collegiale, contenente decisione processuale o di mero rito, che ha riconosciuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei

conti proprio per l'aspetto gestorio del rapporto intercorrente tra l'ente pubblico e l'agente di riscossione delle imposte ormai esteso alla verifica dei rapporti di dare-avere rientrante nell'ambito del giudizio di conto, citando Cass. sez. un. civ., sent. n. 1414 del 2019 (cfr. USB - All.02, lett. A, Fascicolo documenti rilevanti, nn. 53.1, 53.2 e 53.3, prodotto da Esattorie unitamente al ricorso).

Tanto, valorizzando quel regime di elementi probatori - a seconda del livello di accertamento raggiunto, in ordine alla sussistenza di fatti materiali rilevanti nei processi celebrati dinanzi ai vari plessi giurisdizionali - finalizzato a non disperdere l'attività compiuta che ben può essere sottoposta a vaglio critico e contribuire a formare quel libero convincimento nel giudice proprio sulla scorta degli elementi indiziari o argomenti di prova raccolti ex artt. 115 e 116 c.p.c. (ora artt. 94 e 95 c.g.c.), secondo costante giurisprudenza e senza che ciò implichi la necessità della dettagliata confutazione di tutte le prove e/o argomentazioni contrarie (per tutte, Corte dei conti, Sez. I App., n. 405/2023; Sez. II App., n. 166/2020; Sez. centr. app. n. 363/2017; Cass. n. 626/2016 e n. 840/2015).

Carattere decisivo, in particolare, assume la documentazione relativa alla fitta rete degli atti e dei provvedimenti emessi ed analiticamente riportati, soprattutto, nel citato dispositivo informatico USB, All. 02, lett. B Fascicolo completo con tutti i documenti, contenenti gli elenchi dei ruoli e dei contribuenti e la descrizione della prestazione ivi riportata e sufficientemente dettagliata, in modo da consentire di risalire alle prestazioni di attività spiegate nel processamento dell'azione

di accertamento e di riscossione dell'ICI relativa ai diversi anni d'imposta in stretta correlazione con le due distinte convenzioni concessorie stipulate dalle parti in causa. Prestazioni che devono ritenersi sussistenti in difetto di elementi capaci di dimostrarne il contrario.

Inoltre, a rendere solido l'impianto probatorio delineato dal ricorrente concorre il convergente e concordante elemento documentale costituito (v. All. 51/ A al ricorso) da un "VERBALE DI CONSEGNA - Residui di gestione alla data del 31/12/2010", redatto in data 10/5/2011, nel quale il Sindaco del comune di Cerro al Volturno ed il rappresentante della Esattorie si danno reciprocamente atto di quanto testualmente riportato, e cioè: *"che il 31/12/2010 è scaduta la convenzione per la riscossione dei tributi comunali tra il Comune di Cerro al Volturno e Esattorie Spa"; "che per porre in grado il Comune di svolgere le attività già oggetto di convenzione nella nuova maniera che ritiene più opportuno è necessario procedere alla consegna dei residui di gestione alla data del 31/12/2010, relativi ai ruoli ed alle liste di carico emesse fino a tale data"; "che detti residui sono descritti nei seguenti elenchi redatti su supporto cartaceo che [...] vengono allegati al presente verbale"; che "L'elenco analitico dei ruoli e delle liste di carico sottoscritto dalle parti ed allegato al presente verbale per farne parte integrante, espone in sintesi i seguenti valori:*

A) Residui relativi a ruoli e liste di carico già anticipati da Esattorie Spa: € 6.818,02; - Residui relativi a ruoli e liste di carico senza obbligo di anticipazione: € 149.419,02; per un totale di € 156.237,04;

B) *“Alla data del 31/12/2010 Esattorie Spa ha diritto al rimborso della somma anticipata di €. 6.818,02, come dai rendiconti consegnati al rappresentante del Comune e riassunti nel riepilogo allegato al presente verbale”*.

Orbene, nel condividere le ragioni esplicitate nel recente arresto giudiziario della Sezione intervenuto in materia (sentenza n. 36 del 2022), come è reso palese dal suo inequivoco tenore letterale, detto verbale contiene un'espressa attestazione di spettanza, all'odierna ricorrente, di somme che si affermano anticipate e rendicontate. Tale dichiarazione, piuttosto che assumere un vero e proprio carattere negoziale di una ricognizione di debito (al quale sarebbe assimilabile per il profilo latamente “confessorio” di dichiarazione contra se nel contesto contrattuale), costituisce – sul versante delle prerogative pubblicistiche dell'Ente – espressione di una funzione *certativa* sicuramente e legittimamente rientrante tra le attribuzioni e competenze proprie del primo cittadino soggetto firmatario del verbale. A tale figura istituzionale, infatti, coinvolta quale organo posto al vertice dell'amministrazione locale, il complesso regolatorio contenuto nel d.lgs. n. 267/2000 riconosce la rappresentanza e la responsabilità dell'amministrazione, nonché il potere-dovere di sovrintendere al corretto funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti (art. 50 t.u.e.l.).

Tanto, ferma restando, inoltre, l'astratta possibilità di affidamento al sindaco *pro-tempore* (o a un assessore), purché ciò avvenga con un regolamento motivato dell'ente che ridisegni l'assetto organizzativo

interno e la specifica responsabilità degli uffici e dei servizi finanziari ed il potere di adottare atti, anche di natura tecnica gestionale, al fine di operare un contenimento della spesa, per effetto della deroga al generale principio di separazione tra atti di indirizzo politico-amministrativo (spettanti agli organi politici) ed atti di gestione (spettanti agli organi burocratici) prevista per i comuni di ridotte dimensioni demografiche, ex art. 53, co. 23, l. n. 388/2000, con una popolazione inferiore a cinquemila abitanti (C. conti n. 5/2018).

Alle conseguenti richieste di Esattorie - effettuate in data 21/5/2014 e 9/2/2015 - il Comune di Cerro al Volturno nulla ha obiettato circa l'eventuale non corrispondenza tra quanto riconosciuto nel verbale di consegna residui e le proprie scritture contabili, né risulta essersi attivato affinché il concessionario rendesse il conto della gestione (come pure sarebbe stato possibile ex art. 141 c.g.c.) ovvero per la sua compilazione d'ufficio ex art. 147 c.g.c. (e anteriormente ex art. 34 R.D. n. 1038/1933).

Per completezza - ma concisa esigenza - espositiva deve tuttavia rilevarsi che risultano, agli atti, soltanto la nota prot. n. 477 del 27/2/2012 - Ufficio AA.GG. con la quale il Responsabile del Servizio finanziario - a distanza di considerevole tempo - ha esitato l'avvenuta consegna dei residui di gestione (10/5/2011) da Esattorie richiedendo, sommariamente, *"Per il prosieguo degli adempimenti da parte del Servizio scrivente è necessario acquisire gli atti e/o i documenti (avvisi e/o notifiche degli accertamenti) da cui possa evincersi la non intervenuta prescrizione per le somme da riscuotere e comprese nei precitati elenchi"* (elenchi analitici dei

ruoli e del relativo importo, dei contribuenti, diviso per ruoli e liste di carico; NDR.).

Il collegio non ravvisa, in tale interlocuzione, alcuna specifica e concreta contestazione delle pretese avversarie, quand'anche "*implicita*", come contrariamente sostenuto dal Comune resistente nelle note difensive.

Né risulta l'avvio di alcuna procedura di verifica interna per rinvenire e vagliare i "*rendiconti consegnati al rappresentante del Comune e riassunti nel riepilogo allegato al presente verbale*" (richiamati nella summenzionata dichiarazione del responsabile comunale), per appurare l'esattezza dell'attestazione ivi effettuata e, se del caso contestare e provare l'inefficacia del titolo su cui Esattorie fondava la propria pretesa creditoria.

Né a diversa conclusione conducono le contestazioni contenute nella nota prot. 1199/AR del 30/4/2014 - pervenuta ad Esattorie il 7/5/2014, quindi a distanza di circa tre anni dalla data del verbale di consegna dei residui di gestione (10/5/2011) - alla cui lettura si rinvia per brevità - le quali, oltre ad essere estremamente generiche, si rivelano pretestuose ed infondate, inidonee a confutare o infirmare l'ordito probatorio sotteso alla richiesta creditoria.

In disparte dall'intempestività delle contestazioni sollevate, sta per vero che, pur volendo prescindere dal cd. parere legale *pro veritate* del 20.02.2014 (cfr. all. comune di Cerro al Volturno sub 6) rilasciato dall'avv. Alfonso Tagliamonte - sedicentemente inesistente poiché non sottoscritto, secondo la tesi della ricorrente - giova ricordare, inoltre, che

la delibera di G.C. n. 151 del 28.12.2004, relativa alla disdetta della convenzione, deve intendersi definitivamente superata per effetto delle successive determine amministrative adottate dall'ente locale inerenti alla prosecuzione delle attività del servizio pubblico da parte dell'agente della riscossione in favore del medesimo ente fino al 31/12/2006. In proposito occorre osservare che a seguito del ricorso straordinario proposto, dalla S.R.T. Spa, al Presidente della Repubblica in data 27/04/2005 contro tale delibera, in data 07/06/2005 con delibera n. 4 del Comune di Cerro al Volturno proprio il Commissario prefettizio affidava nuovamente alla SRT spa il servizio fino al 31/12/2006 dando conto della implicita proroga dei rapporti convenzionali intervenuti medio-tempore tra le parti; mentre in data 06/06/2005 si definiva il contenzioso per effetto dell'incontro con il Commissario prefettizio, con quale intervenivano accordi verbali a corredo, cui seguiva declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario proposto *"per sopravvenuta carenza d'interessi"* (cfr. decisione del Consiglio di Stato emessa, in sede consultiva, su parere proposto dal M.E.F., in data 12/10/2011), restando, per l'effetto, sospesa l'esecutività della cennata del. n. 151/2004.

E ciò senza, tuttavia, omettere di precisare le specifiche, quanto dettagliate difese svolte da Esattorie tendenti a suffragare le operazioni concretamente eseguite in adempimento degli accordi discendenti dai contratti/convenzioni citati, anche in replica alle critiche sollevate da controparte come definitivamente ribadite nella nota autorizzata del 27/8/2021. Invero, nella nota autorizzata del 7/4/2022 - al cui contenuto si rinvia per integrazione - la ricorrente già aveva puntualmente aderito

alle sia pur pretestuose, quanto apparentemente dilatorie, richieste provenienti dall'ente locale provvedendo a consegnare nuovamente - e tempestivamente - quanto necessario per l'espletamento del relativo servizio da parte dell'ente succeduto in ordine a:

- residui di gestione, con nota del 3/5/2012, ritualmente registrata in pari data al prot. n. 1419 del comune destinatario, concernente la *"Consegna dettaglio documentazione - Ruoli ante riforma 2006: n. 272 cartelle relative ad altrettanti contribuenti"*, precisando che per ogni cartella sono comprovate le attività compiute ai fini della riscossione coattiva di somme relative ad avvisi di accertamenti ICI divenuti definitivi e non pagati e riportate tutte le informazioni relative alle notifiche ed altri atti esecutivi svolti (all. n. 48 al ricorso);

- *"archivi informatici banca dati ICI in formato excel"*, files contenuti in un *cd-rom* e relativi all'accertamento e alla rettifica dell'ICI fino alla data del 31/12/2011, con successiva nota del 25/10/2012, debitamente firmata per ricevuta da rappresentante del comune, contenente la descrizione di n. 18 tabelle concernenti dati in grado di provare il concreto espletamento degli adempimenti oggetto del servizio di accertamento e di esazione del tributo.

Pertanto, si reputano alquanto ingiustificate ed infondate le contestazioni lamentate circa la dubbia intelligibilità e incompletezza dei dati riportati nei documenti, censure estese ai modelli adoperati da Esattorie nell'espletamento del servizio che non erano dissimili da quelli stereotipati ed universalmente utilizzati per l'intera platea degli enti locali, senza apparenti problematiche.

Con il precipitato che deve verosimilmente escludersi un *deficit* informativo imputabile ad Esattorie che possa aver provocato (sul piano eziologico) una conseguenza lesiva per il comune tale da impedirgli di proseguire le attività di accertamento, di liquidazione e di riscossione dei propri tributi nei confronti dei contribuenti; attività per le quali il comportamento evidentemente osservato non ha dimostrato particolari cure e premure.

Infine, altrettanto cedevoli e prive di pregio si rivelano le difese elaborate e presentate in giudizio, riepilogate e specularmente confermate nella nota autorizzata del 27/8/2021 - prevalentemente indirizzate a contestare l'esorbitante ammontare della richiesta in relazione alla sedicente generica descrizione delle prestazioni dei servizi rifluite nelle fatture, soprattutto quelle relative agli accordi inerenti alla prima delle convenzioni stipulate; la ritenuta aspecificità dei versamenti effettuati in favore del Comune (ed allegati al ricorso) rispetto al periodo convenzionato e ad alcune delle annualità riportate nel verbale; la ritenuta non ascrivibilità di parte dei ruoli riepilogati nel suddetto verbale al rapporto convenzionato, che includerebbe solo alcune annualità; la mancata prova - fornita dal ricorrente - di aver diligentemente esperito tutti gli adempimenti funzionali all'attività di riscossione o alla liquidazione dei ruoli o liste di carico dei tributari; la mancata specificazione - e l'incertezza che ne deriverebbe - se le notifiche intervenute si riferiscano all'ICI, essendo la convenzione successiva stipulata solamente in data 12/12/1997; la mancanza di

riferimenti a qualsivoglia riepilogo che specifichi gli anni d'imposta;
etc...

Il collegio, in proposito, ritiene che tali affermazioni assumano carattere eminentemente dubitativo su circostanze che restano definitivamente assorbite dal solido panorama probatorio esaminato e richiamato nonché comprovate dalla chiara ed inequivoca attestazione contenuta nel verbale di riconsegna dei residui del 10/5/2011. Quest'ultimo, che peraltro dà evidenza dell'avvenuta consegna dei rendiconti all'organo rappresentativo del Comune, inverte in direzione dell'ente l'assolvimento dell'onere di provarne l'inefficacia, ovvero di dimostrare l'intervenuta modifica o estinzione del diritto che - anche - sulla sua base si fonda e viene oggi fatto valere.

In disparte, quindi, il carattere dirimente della suddetta attestazione (che nelle difese del comune non risulta obiettivamente e specificamente contestata in quanto tale), giova ricordare che esso costituisce senz'altro un documento utilizzabile ai fini probatori nel giudizio contabile cui attribuire sicura valenza per la sua inequivoca ed indiscussa riconducibilità ai soggetti - ed alla loro volontà espressa liberamente - che lo hanno legittimamente sottoscritto rientrando nel loro potere, ferma ed impregiudicata la libertà del convincimento del giudice nel valutare la rilevanza e l'attendibilità dei fatti e circostanze ivi contenuti o rappresentati (Cass., n. 1432/2023 e n. 6391/2022).

Il collegio non ritiene, ad ogni buon conto, condivisibili le argomentazioni difensive sopra riassunte. In particolare, quella afferente alla asserita non pertinenza temporale dei ruoli riportati nel verbale alla

convenzione ed ai riversamenti va analizzata alla luce della documentazione in atti.

Del resto, appare significativo ai fini dell'esistenza e validità del rapporto giuridico sottostante e del riconoscimento del relativo credito lo stesso pagamento in acconto effettuato dal comune, con mandato n. 901/1 del 13/12/2013 di € 32.290,93, recante la causale "*spese risc.tributi i.c.i. - acconto su fatt.4420/2009-fatt. 4753 e 47542010*" (all. 44 al ricorso).

Quanto alla "*copertura*" circa la legittimazione di Esattorie in ordine alle attività di svolgimento del servizio pubblico affidatole, in termini di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi, occorre risalire alle due convenzioni, dianzi richiamate - e rispettivi capitoli - per comprendere che nessuna soluzione di continuità può ritenersi legittimamente intervenuta, contrariamente a quanto eccepito dal comune.

Depongono per tale conclusione, infatti, l'inequivoco dettato negoziale risultante:

- dalla convenzione n. 11/97, secondo cui la sua efficacia sarebbe decorsa dalla data della sua stipulazione (12/12/1997) e la sua durata come precisato negli artt. 1, 2 e 3 del capitolato allegato; vale a dire, salvo proroga legislativa, decorrente dall'1/1/1998 e per l'intera durata della concessione ministeriale - all'epoca fissata al 31/12/2004 - per l'attività di "*riscossione*" (Cap. 1, punto 3); decorrente dall'anno di competenza 1994 e fino al 31/12/2004, per l'attività di "*liquidazione*" (Cap. 2, punto 2) il cui servizio, è naturale, debba rivolgersi ed estendersi al controllo di dichiarazioni ed annualità d'imposta pregresse fino al 1993 termine

utile entro il quale poter emettere e notificare gli avvisi di liquidazione; decorrente dall'anno di competenza 1994 fino al 31/12/2004, l'attività di "accertamento" e predisposizione dei ruoli a cura del concessionario (cap. 3, punto 2);

- dalla successiva convenzione n. 4/2009, secondo il regime ivi stabilito (capitolo 4, artt. 1 e ss.) che disciplina in modo capillare lo svolgimento dell'intero servizio affidato – cui si rinvia ad integrazione della presente motivazione per economia processuale – e, in particolare, dall'art. 5 – rubricato "Decorrenza" – che colloca "l'efficacia della convenzione a decorrere dalla data della sua stipula" (avvenuta il 29/12/2009) mentre la sua durata "fino al 31/12/2010".

Non risulta, infine, contestabile che il rapporto instaurato sia poi proseguito in virtù del "regime transitorio previsto dall'art. 3, commi 24 e seguenti della legge 02/12/2005, n. 248, riguardanti l'attività di riscossione in essere alla data del provvedimento stesso e scadenti prima del 31/12/2010" (come meglio si preciserà tra breve, a pagg. 51-52).

Per quanto attiene a quest'ultima convenzione, in particolare, è appena il caso di ricordare che il cap. 4 disciplinava, tra le altre, la materia della riscossione coattiva di tutte le entrate comunali; in particolare, l'art. 1 disciplinava le nuove modalità di svolgimento del servizio di riscossione, attraverso ingiunzione di pagamento ex r.d. del 14/4/1910, n. 639 prevedendo che l'ente locale trasmettesse le "liste di carico" munito di visto di approvazione, con consegna su supporto informatico; con l'art. 2, il concessionario si impegnavano "ad effettuare, per tutta la durata della convenzione, la riscossione coattiva delle EE.PP. relativa

agli anni pregressi"; il successivo art. 3 prevedeva che *"Il Concessionario ha diritto al discarico delle quote inesigibili sulla scorta delle comunicazioni di inesigibilità di cui all'art. 19 del d.lgs.112/99. Trascorsi sei mesi dalla comunicazione di inesigibilità senza che l'Ente abbia esaminato le quote in essa comprese, il Concessionario ha diritto a trattenere le relative somme dal successivo riversamento. [...] Decorso tale termine la quota si intende definitivamente discaricata"*; l'art. 4, invece, disciplinava i *"Compensi"* dovuti quale corrispettivo del servizio prestato dal concessionario, sia a carico del contribuente (lett. a) sia dell'ente (lett. b), nonché il rimborso delle spese di procedura a carico del contribuente, poste a carico dell'ente, *ex adverso*, soltanto in caso di inesigibilità del credito.

Riepilogando, i bonifici di riversamento allegati da Esattorie, quindi, evidenziano un totale complessivo di € 265.306,96, classificabili in base alle loro causali, rispettivamente, come riversamenti *"con obbligo di anticipazione"* (vale a dire dell'obbligo *"del non riscosso come riscosso"*, imposto al concessionario dal d.p.r. n. 43/1988 e definitivamente abrogato dal d.lgs. n. 37/1999, riguardante, nel caso che ci occupa, la t.a.r.s.u. degli anni d'imposta 1993-2000, NDR.) e ruoli al *"solo scosso non anticipati"*, meglio descritti con riferimento alle singole note di fatturazione e riferimenti bancari in atti (cfr. All. 02, supporto informatico USB, doc. lett. C, *"Fascicolo documenti riversamenti"*, al ricorso introduttivo).

Dal coacervo dei dati appena illustrato, si evince che non solo i versamenti, ed in particolare tutti quelli espressamente riferiti ad un obbligo di anticipo, sono stati fatti dalla Esattorie, ma che le convenzioni

riguardavano la riscossione di ruoli antecedenti alla data della sua vigenza (decorrente comunque dal 1996, anziché dal 1997 e dal 2005, anziché 2006, come opinato dall'ente), alla stregua di quanto precisato.

Perciò, non appare condivisibile l'argomentazione del Comune secondo cui, in sostanza, controparte ha inteso inserire nei residui anche somme relative a ruoli ed annualità che esulano del tutto dal rapporto convenzionatorio o attività compiute in assenza di un contratto stipulato in forma scritta, a pena di nullità (poiché riguardanti l'annualità 2011).

Invero, in disparte delle attività cc.dd. strumentali alla definizione dei rapporti d'imposta intercorrenti tra comune e contribuenti che ben potrebbero, ai fini dell'attività di accertamento/riscossione, sconfinare naturalmente in anni successivi rispetto a quello d'imposta e delle proroghe legali intervenute come dianzi precisato, di contro, nel servizio pubblico di riferimento, occorrerebbe comunque valutare o apprezzare l'attività utilmente iniziata o ingaggiata da Esattorie nell'interesse dell'ente locale stesso.

E, quindi, lecita e remunerabile si appaleserebbe tale attività, nei limiti e una volta riconosciutone l'effettivo vantaggio conseguito – *utiliter coeptum* – con particolare riferimento ad una valutazione economica conseguente alla relazione “*costi-benefici*”, come già da tempo e costantemente riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità che, sia pure limitatamente a casi del tutto eccezionali e riconosciuta l'utilità della gestione altrui (artt. 2028-2031 c.c.), non ritiene possibile escludere, in modo assoluto, l'applicazione della c.d. “*negotiorum gestio*” anche alle pubbliche amministrazioni (Cass., sez. civ. I, n. 416/1950 e n.

11061/1993) potendosi addirittura desumere “implicitamente” il gradimento o, quanto meno, l’assenza di *prohibitio domini* nel caso di utilizzazione del riversamento delle entrate nel bilancio comunale (argomentando ex Cass. 21/10/1995, n. 11303; 10/2/1996, n. 1025 e Sez. VI-3 ord. n. 2944/2017).

Alla stregua delle suesposte argomentazioni va ritenuta, quindi, la fondatezza della domanda, dovendo le spettanze della ricorrente essere legittimamente riconosciute sulla base dell’intero panorama probatorio costituito dagli elementi esaminati, sia singolarmente sia nel loro complesso, il cui quadro non è infirmato da alcuna prova contraria.

5. Va disattesa, infine, la parte di domanda che sembrerebbe riferita ai “*debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del [d.l. n. 119/2018 (cd. decreto sulla “pace fiscale”), art. 4], fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di [definizione agevolata], [che] sono automaticamente annullati*”. Tale domanda, infatti, è palesemente inammissibile per l’assoluta genericità della prospettazione, che non giunge neanche all’indispensabile quantificazione del *petitum* o all’indicazione dei criteri per determinarlo.

Le ragioni esposte a fondamento della decisione si reputano sufficienti per comportare l’implicito rigetto o assorbimento di tutte le domande e le deduzioni difensive contrarie e non accolte tra di loro connesse e logicamente incompatibili o alternative, benché non

analiticamente confutate, non incombendo sul giudice l'obbligo di specifica argomentazione in proposito (conformi, Sez. II Centr. App. n. 204/2020; Cass. sez. civ., sent. n. 1432/2023; Cass. sez. civ. 6 - 2, n. 23840/2022; Cass. sez. I, ord. n. 12570/2021, Cass. sez. V, n. 7762/2020; Cass. n. 15690/2016; Cass. n. 3895/2009 e SS.UU., sent. n. 8053 del 2014).

Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando:

- in via preliminare, respinge l'eccezione di prescrizione del credito vantato ed azionato, sollevata dal Comune di Cerro al Volturno;

- nel merito, condanna il Comune di Cerro al Volturno al pagamento, in favore di Esattorie srl, della somma di € 265.306,96, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di messa in mora (con racc. A/R pervenuta in data 28/5/2014).

Condanna ancora il Comune di Cerro al Volturno al rimborso delle spese legali in favore della ricorrente, che si liquidano in € 5.000, oltre al rimborso delle spese generali forfettarie, pari al 15% del compenso professionale, dell'I.V.A. e del C.P.A.).

Condanna, altresì, il medesimo ente locale al pagamento delle spese della sentenza, liquidate dalla Segreteria con nota a margine del presente provvedimento (v. art. 31, co. 5, c.g.c.).

Dispone che la sentenza sia trasmessa alla Segreteria conti giudiziali, deputata alla verifica sull'avvenuto deposito dei conti

Le spese della sentenza si liquidano in Euro 48,00 (quarantotto/00).
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi

inerenti alle gestioni oggetto del presente giudizio, affinché ne riferisca al pubblico ministero, per ogni conseguente determinazione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 20 aprile 2023.

Il MAGISTRATO Estensore

IL PRESIDENTE

(dott. Gennaro Di Cecilia)

(dott. Maurizio Stanco)

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 23 luglio 2024

Il Responsabile della Segreteria

Sig.ra Maria Grazia Sechi

F.to digitalmente